



COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERA N. 31

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE **Seduta Straordinaria Pubblica in Prima convocazione**

DEL 29-06-2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **21:00** nell'Ufficio Municipale di Loreo, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria per trattare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.

Eseguito l'appello iniziale risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
GASPARINI MORENO	Presente	FORZATO SARA	Presente
DONI ALBERTO	Presente	RIZZATO LAURA	Presente
CIVIERO GIOVANNI	Presente	TOMMASI MASSIMO	Presente
CUCCHIARI DOMENICO	Presente	ANDREOLLI MARCO	Assente
ERDMANN STEFANIA	Presente	PAVARIN GIUSEPPE	Assente
TOSIN MARIA LETIZIA	Presente	GNAN RICCARDO	Presente
MARANGON ANDREA	Assente		

Presenti 10 Assenti 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, **Dott. Boniolo Ernesto**.

GASPARINI MORENO nella veste di SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa scrutatori i consiglieri:

TOSIN MARIA LETIZIA

FORZATO SARA

TOMMASI MASSIMO

OGGETTO	DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore al Bilancio sig. Alberto Doni illustra l'argomento informando che l'atto prevede di agevolare le attività che sono state effettivamente chiuse o hanno subito evidenti limitazioni alla propria attività durante il recente lockdown.

Le attività dovranno presentare domanda di agevolazione e, in base al loro numero, l'agevolazione massima concedibile non potrà superare il 50% della parte fissa e il 50% della parte variabile. Le attività che hanno lavorato normalmente ma hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30%, potranno godere delle medesime misure di agevolazione. Il tutto viene spiegato in un foglio di istruzioni che sarà allegato alla bollettazione di prossima spedizione.

Constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire l'oggetto è posto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27/12/2013 n. 147, la quale all'art. 1 comma 639, istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imu, Tasi e Tari;

Premesso che la Legge 27/12/2019 n. 160, all'art. 1 comma 738, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è abolita l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni che disciplinano la TARI;

Richiamati:

- l'Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge n. 58 del 28/06/2019 il quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni "15 -ter. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";
- l'art. 29 del Regolamento Tari, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2014 e ss.mm.ii., il quale al comma 2, dispone che *"Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno **16 dei mesi di LUGLIO, SETTEMBRE e DICEMBRE** della tassa complessivamente dovuta per l'intero anno, fatta salva la possibilità di disporre il differimento di tali termini, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 35 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali. 2bis. Gli importi delle prime due rate sono dovuti a titolo di acconto e sono calcolati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 15ter, del D.L. 201/2011. La rata di dicembre deve essere calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a*

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. L'importo da versare in acconto è pari al 75% del tributo dovuto sulla base dell'anno precedente.”;

Richiamato, altresì l'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 il quale dispone che “*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*”;

Richiamati i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni; azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla

precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Considerato che a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica, sono state previste delle agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dall'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

- 1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*
- 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*
- 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*
- 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*
- 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;*
- 6. Richiamato l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva*

in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, in vista del termine del 30 giugno per la determinazione dei regolamenti e tariffe TARI, che stimano per il Comune di Loreo la somma in euro **17.171,00** (art. 6, comma 1 D.L. 73/2021);

Visto il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.05.2021 con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID TARI non utilizzati; la somma stanziata dal fondo ammontava ad euro 33.848,00 di cui 4.630,00 utilizzati per agevolazioni TARI attribuite nella bollettazione della tassa rifiuti nell'anno 2020 alle utenze non domestiche, giusta deliberazione di C.C. n. 26 del 28.09.2020, residuano 29.218,00 di questi 6.303,00 saranno vincolati alla copertura dei maggiori costi presunti COVID che verranno sostenuti nel 2021 per la raccolta e smaltimento del rifiuto prodotto dalle utenze domestiche interessate dal contagio, come già disposto nei documenti relativi alle comunicazioni intervenute con il Consiglio di Bacino per la predisposizione del PEF 2021; ciò premesso la somma residua stanziata nell'anno 2020, che può essere destinata all'attribuzione di ulteriori agevolazione per le utenze non domestiche ai sensi del comma 3, dell'art. 6 del D.L., è pari ad euro **22.915,00**;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a regolamentare l'attribuzione di dette agevolazioni per le utenze non domestiche della Tassa sui Rifiuti (TARI), con efficacia dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente;

Richiamati i seguenti DPCM:

- DPCM 3 Dicembre 2020, in vigore dal 04/12/2020 al 15/01/2021;
- DPCM 14 Gennaio 2021, in vigore dal 16/01/2021 al 05/03/2021;
- DPCM 2 Marzo 2021, in vigore dal 06/03/2021 al 06/04/2021;
- Decreto Legge 22 Aprile 2021 n. 52, in vigore dal 23/04/2021;
- Decreto Legge 18 Maggio 2021 n. 65, in vigore dal 18/05/2021;
- Decreto Legge 22 Marzo 2021, n. 41 convertito in legge 21 Maggio 2021, n. 69;
- Decreto Legge 25 Maggio 2021, n. 73,

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da

una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Che le agevolazioni Tari deliberate sono

Considerato quanto succitato si ritiene opportuno prevedere:

- a) l'applicazione delle seguenti agevolazioni:
1. un'agevolazione alle attività che sono state chiuse o che hanno subito delle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività nel periodo dal 01 Gennaio 2021 alla data di approvazione del presente provvedimento, per effetto dei DPCM citati, pari al 50% della tassa rifiuti parte variabile (in caso di maggiori disponibilità di finanziamento rispetto alle agevolazioni da erogare sulla parte variabile si procederà ad applicare l'agevolazione anche sulla parte fissa in maniera proporzionale all'importo dovuto di TARI nell'anno 2021 fino ad un massimo del 50%) a valere sulle risorse previste dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 73/2021;
 2. un'agevolazione alle attività che non sono state chiuse o che non hanno subito delle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività nel periodo dal 01 Gennaio 2021 e sino alla data di approvazione del presente provvedimento (ossia tutte le attività escluse dal contributo di cui al punto 1 sopra riportato) ma abbiano avuto una riduzione del fatturato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del D.L. 41/2021 e/o articolo 1 del D.L. 73/2021 ed abbiano presentato domanda e ottenuto il contributo secondo i requisiti e modalità disciplinate in detti provvedimenti; in tal caso l'agevolazione sulla TARI 2021 applicata sarà pari al 50% della tassa rifiuti parte variabile (in caso di maggiori disponibilità di finanziamento rispetto alle agevolazioni da erogare sulla parte variabile si procederà ad applicare l'agevolazione anche sulla parte fissa in maniera proporzionale all'importo dovuto di TARI nell'anno 2021 fino ad un massimo del 50%) a valere sulle risorse previste dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 73/2021;
- b) le agevolazioni saranno applicate in funzione di un'autocertificazione da presentare all'ufficio Tributi entro il termine del 30 settembre, recante alcuni elementi fondamentali per la definizione e verifica dei requisiti necessari all'applicazione delle agevolazioni di cui ai punti 1) e 2) della lettera a) e che dovrà essere presentata attraverso una specifica modulistica in corso di formazione che verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune;
- c) l'importo dell'agevolazione concessa sarà effettivamente commisurato alle risorse disponibili finanziate con i fondi concessi dall'art. 6 del DL 73/2021 e che la richiesta presentata dall'utenza non costituisce titolo per ottenere il beneficio che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le domande pervenute in tempo utile, compatibilmente con le risorse assegnate per l'anno 2021 e nel limite dell'avanzo vincolato per le risorse dell'anno 2020, nel caso di insufficienza a soddisfare tutte le richieste, le agevolazioni saranno rapportate in percentuale inferiore al 50% della parte variabile della tassa sino ad esaurimento dei fondi disponibili, parimenti in caso di maggiori disponibilità rispetto al finanziamento della parte variabile si procederà ad applicare l'agevolazione anche sulla parte fissa in maniera proporzionale all'importo dovuto di TARI nell'anno 2021 come riportato ai punti 1) e 2) della lettera a);
- d) l'attività richiedente l'agevolazione non deve essere destinataria di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi secondo l'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- e) l'attività richiedente non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura

concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

- f) l'attività richiedente dovrà al momento della presentazione della domanda essere attiva con la relativa partita IVA ed esercitare l'attività nel comune di Loreo;
- g) sono esclusi dall'agevolazione di cui al punto a) le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni;

Osservato, nel merito, che la misura delle citate agevolazioni appaiono coerenti con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltretutto degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti e rispetta quel "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

Considerato, inoltre, che le scadenze del 16 luglio e 16 settembre per il versamento degli acconti, ai sensi del sopra citato articolo 29 del regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, precedono il termine del 30 settembre per presentare la richiesta delle agevolazioni previste nel presente atto, si dispone il rinvio e accorpamento di suddette scadenze con la scadenza del saldo TARI (16 dicembre 2021), al fine di evitare la necessità di rimborso di maggiori somme versate in fase di acconto rispetto al dovuto ricalcolato a seguito dell'ottenimento dell'agevolazione tariffaria, **ciò esclusivamente per le sole attività che hanno i requisiti e presenteranno richiesta di agevolazione ai sensi di quanto sopra riportato**;

Dato atto che ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il presente provvedimento avente natura regolamentare, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2021;

Preso atto che il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno 2021;

Dato atto che la presente proposta di delibera è stata posta all'esame della competente Commissione Consiliare in data 22.06.2021 e 25.06.2021;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile di servizio dell'area III – Servizi Tributi – Personale- Scolastici- Ufficio Casa ed Economato – e dal responsabile dell'area I – Servizi Affari Generali e Finanziari resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Preso atto che è stato richiesto, altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato al presente atto;

Con votazione avente il seguente esito:

Presenti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari nessuno

DELIBERA

1. Per quanto espresso in premessa, che è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, per la sola annualità 2021:
 - a) di applicare le seguenti agevolazioni alle utenze non domestiche nel modo seguente:
 1. un'agevolazione alle attività che sono state chiuse o che hanno subito delle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività nel periodo dal 01 Gennaio 2021 alla data di approvazione del presente provvedimento, per effetto dei DPCM citati, pari al 50% della tassa rifiuti parte variabile (in caso di maggiori disponibilità di finanziamento rispetto alle agevolazioni da erogare sulla parte variabile si procederà ad applicare l'agevolazione anche sulla parte fissa in maniera proporzionale all'importo dovuto di TARI nell'anno 2021 fino ad un massimo del 50%) a valere sulle risorse previste dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 73/2021;
 2. un'agevolazione alle attività che non sono state chiuse o che non hanno subito delle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività nel periodo dal 01 Gennaio 2021 e sino alla data di approvazione del presente provvedimento (ossia tutte le attività escluse dal contributo di cui al punto 1 sopra riportato) ma abbiano avuto una riduzione del fatturato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del D.L. 41/2021 e/o articolo 1 del D.L. 73/2021 ed abbiano presentato domanda e ottenuto il contributo secondo i requisiti e modalità disciplinate in detti provvedimenti; in tal caso l'agevolazione sulla TARI 2021 applicata sarà pari al 50% della tassa rifiuti parte variabile (in caso di maggiori disponibilità di finanziamento rispetto alle agevolazioni da erogare sulla parte variabile si procederà ad applicare l'agevolazione anche sulla parte fissa in maniera proporzionale all'importo dovuto di TARI nell'anno 2021 fino ad un massimo del 50%) a valere sulle risorse previste dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 73/2021;
 - b) le agevolazioni saranno applicate in funzione di un'autocertificazione da presentare all'ufficio Tributi entro il termine del 30 settembre esclusivamente via PEC (comune.loreo@anutel.it), recante alcuni elementi fondamentali per la definizione e verifica dei requisiti necessari all'applicazione delle agevolazioni di cui ai punti 1) e 2) della lettera a) e che dovrà essere presentata attraverso una specifica modulistica in corso di formazione che verrà pubblicata a breve sul sito web istituzionale;
 - c) l'importo dell'agevolazione concessa sarà effettivamente commisurato alle risorse disponibili finanziate con i fondi concessi dall'art. 6 del DL 73/2021 e che la richiesta presentata dall'utenza non costituisce titolo per ottenere il beneficio che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le domande pervenute in tempo utile, compatibilmente con le risorse assegnate per l'anno 2021 e nel limite dell'avanzo vincolato per le risorse dell'anno 2020, nel caso di insufficienza a soddisfare tutte le richieste, le agevolazioni saranno rapportate in percentuale inferiore al 50% della

- parte variabile della tassa sino ad esaurimento dei fondi disponibili, parimenti in caso di maggiori disponibilità rispetto al finanziamento della parte variabile si procederà ad applicare l'agevolazione anche sulla parte fissa in maniera proporzionale come riportato ai punti 1) e 2) della lettera a);
- d) l'attività richiedente l'agevolazione non deve essere destinataria di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi secondo l'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - e) l'attività richiedente non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - f) l'attività richiedente è al momento della presentazione della domanda, attiva con la relativa partita IVA ed esercitata nel Comune di Loreo;
 - g) sono esclusi dall'agevolazione di cui al punto a) le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni;
2. di disporre il rinvio e accorpamento delle scadenze degli acconti TARI del 16 luglio e 16 settembre con la scadenza del saldo TARI del 16 dicembre 2021, al fine di evitare la necessità di rimborso di maggiori somme versate in fase di acconto rispetto al dovuto ricalcolato a seguito dell'ottenimento dell'agevolazione tariffaria, **esclusivamente per le attività che hanno i requisiti e presenteranno richiesta di agevolazione ai sensi di quanto sopra riportato;**
 3. di dare atto che l'importo di massima derivante dalle agevolazioni TARI di cui al presente provvedimento è stimato in complessivi euro 40.086,00, di cui euro 22.915,00 finanziati con l'avanzo di amministrazione e per euro 17.171,00, importo stimato dall'IFEL in attesa del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali che stabilirà la ripartizione delle risorse tra i vari enti;
 4. di dare atto che le agevolazione approvate con la presente deliberazione dovranno interamente essere finanziate con fondi attribuiti dall'articolo 6, D.L. 73/2021 e non ricadono all'interno delle tariffe TARI;
 5. di demandare alla Responsabile dell'Area III l'adozione degli atti conseguenti e necessari;
 6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, ai sensi del comma 15 ter dell'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019, convertito dalla legge 28.06.2019, n. 58;
 7. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;
 8. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
 9. di dare, infine, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 4 del codice di comportamento comunale e dell'art. 6-bis della legge n.

241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, espressa in forma palese da n. 10 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
GASPARINI MORENO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Dott. Boniolo Ernesto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-06-21

Il Responsabile del servizio
F.to Zennaro Sofia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-06-21

Il Responsabile del servizio
F.to Vianello Patrizia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 del 29-06-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 429.

COMUNE DI LOREO li 03-07-2021

L' INCARICATO
F.to Albertin Celestino

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 del 29-06-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Boniolo Ernesto

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Copia conforme ad uso amministrativo
Loreo, _____

L'incaricato
